

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE  
CIVILE bis,**

composta dai magistrati:

- 1) dott. Renato Lipani Presidente
- 2) dott.ssa M. Silvana Fusillo Consigliere
- 3) dott. Fulvio Dacomo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto: azione ex art. 67 1.f.

tra

**FALLIMENTO**

appellante

**BANCA ALFA**

**BANCA BETA**

Appellati

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI**

Con sentenza n. 10413/2010, depositata in data 19.10.2010, il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta ex art. 67 comma 1 n. 2 1.º dal **FALLIMENTO**, per la declaratoria di inefficacia del pagamento dell'importo di £ 4.715.074,000 conseguito dalla **BANCA UNO** attraverso il procedimento di storno dell'accredito di blocco delle disponibilità monetarie create a favore dei portatori di assegni circolari emessi su disposizione del **D.A.**, e comunque per sentir dichiarare la banca inadempiente all'obbligo di pagamento ai beneficiari assunto con il rilascio degli assegni circolari richiesti dal **D.A.**, con conseguente condanna della banca alla restituzione della provvista incamerata.

Affermava in primo luogo il tribunale che la autorizzazione all'azione rilasciata dal giudice delegato del fallimento non era comprensiva delle azioni proposte dalla curatela in via subordinata, che esulavano da quelle di inefficacia ex art. 67 e risarcitoria autorizzate, per cui dovevano essere dichiarate inammissibili.

della banca delle somme in precedenza asseritamente pagate in virtù degli assegni circolari.

Invero estratto conto prodotto era quello relativo alla posizione di S.G., beneficiario di un assegno circolare di £ 65 milioni girato per l'incasso alla **BANCA DUE** in data 22.4.1996 e accreditato sul suo conto; la **BANCA DUE** aveva poi azzerato l'accredito motivandolo con il mancato pagamento dell'assegno circolare da parte della **BANCA UNO** in stanza di compensazione, il che evidenziava non essersi trattato di uno storno ovvero di una effettiva sottrazione di somme di denaro, posto che la effettiva disponibilità delle somme per il correntista doveva ritenersi avvenuta non alla data del versamento bensì dopo che la banca emittente aveva reso effettivamente disponibile la somma relativa. Ma che in ogni caso, anche a voler ritenere essere avvenuto un vero e proprio storno di somme di denaro, questo sarebbe stato realizzato dalla **BANCA DUE** come conseguenza del mancato pagamento da parte della **BANCA UNO**, quest'ultima non avrebbe effettuato alcuno storno, ma si sarebbe limitata a rifiutare l'adempimento del proprio obbligo cartolare nei confronti di **BANCA DUE**, adottando pertanto un comportamento negativo non suscettibile di essere oggetto di domanda revocatoria, che invece presupponeva il compimento di atti positivi di disposizione.

Aggiungeva poi il tribunale che anche le ulteriori posizioni documentate non evidenziavano operazioni di storno. In ordine alla posizione dei fratelli D., il **BANCA TRE** aveva prima effettivamente accreditato gli importi di cui agli assegni circolari, e poi li aveva stornati a causa del mancato pagamento da parte della **BANCA UNO**, tanto che il tribunale con sentenza n. 8676/2002 aveva condannato la **BANCA UNO** all'adempimento dell'obbligo assunto in via cartolare. Parimenti per i beneficiari C.B. e P.A., come risultava dalle sentenze del tribunale di Napoli n. 546/2000 e n. 9415/2000, in cui gli storni erano avvenuti ad opera delle banche negoziatrici e non della **BANCA UNO** che si era limitata a non pagare in stanza di compensazione. Nella posizione riferibile a M.A., come da sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 382/2003 la operazione di storno mancava poi del tutto, per avere la banca negoziatrice ottenuto in via giurisdizionale una pronuncia di risoluzione dell'acquisto di un buono fruttifero, e avere la **BANCA UNO** assunto un mero contegno omissivo non suscettibile di revocatoria.

Ancora, in relazione alle posizioni non sorrette da documentazione (G.S.M. C.) mancava qualsiasi prova della allegata operazione di storno; in relazione alla posizione M., la **BANCA UNO** aveva effettuato un'operazione di ritenzione di un certificato di deposito che comunque non era riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 67 l.f., trattandosi di un atto da considerarsi illecito -pur se finalizzato a soddisfare una ragione di credito, come tale passibile di azioni restitutorie, ma non riconducibile alla nozione di pagamento ex art. 67 l.f. E in ogni caso la **BANCA UNO** non aveva così facendo intaccato il patrimonio fallimentare, ma solo quello della Montiamo.

Avverso detta sentenza proponeva appello il **FALLIMENTO**, contestando come primo motivo la pronuncia di inammissibilità delle domande subordinate, e sostenendo che la autorizzazione del G.D. andava letta in contestualità con il parere rilasciato dal legale in data 21.3.2001 con il quale veniva evidenziata la possibilità di esperire oltre alla azione revocatoria anche in via subordinata quella conseguente alla mancata ottemperanza dell'obbligo extracartolare assunto nei confronti del richiedente gli assegni circolari; e che comunque la autorizzazione alla proposizione di azione risarcitoria doveva ritenersi comprensiva del risarcimento in forma specifica conseguente all'inadempimento del rapporto causale sottostante l'emissione degli assegni circolari ed intercorrente tra la banca ed il richiedente i titoli

Nel merito della azione revocatoria, evidenziava l'appellante che la **BANCA UNO**, con l'emettere gli assegni circolari richiesti dal **D.A.** senza attenderne la copertura, aveva dato vita di fatto ad un contratto di anticipazione bancaria delle somme occorrenti alla emissione degli assegni circolari, determinando così il sorgere di un suo diritto di credito nei confronti dei **D.A.**, da far valere con la ammissione allo stato passivo del fallimento. Da ciò era conseguito avere la **BANCA UNO** assunto nei confronti dei beneficiari un obbligo cartolare a pagare l'importo del titolo, obbligo che per la sua astrattezza era insensibile alle vicende sottostanti l'emissione; e assunto nei confronti del **D.A.** un obbligo extracartolare a provvedere al pagamento, con conseguente responsabilità per il risarcimento del danno arrecato dal mancato pagamento in favore del legittimo beneficiario. Invece di presentare domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento **D.A.**, la **BANCA UNO** aveva però chiesto e ottenuto il sequestro degli assegni circolari e della disponibilità monetaria in cui erano stati convertiti, in tal modo autotutelandosi e ottenendo un pagamento preferenziale integrante la fattispecie revocabile del pagamento con mezzi anormali.

Passando poi ad esaminare le motivazioni rese dal tribunale per negare tale ricostruzione, faceva rilevare che l'incameramento delle somme da parte della **BANCA UNO** non era stata contestata ed emergeva dagli avvenuti storni e dal sequestro dei titoli avvenuto presso la stessa **BANCA UNO**; che in relazione alla posizione S., questi aveva avuto la effettiva disponibilità delle somme, in quanto il buon fine degli assegni nel circuito interbancario era di 8 giorni, mentre lo storno delle somme era avvenuto dopo 15 giorni; che in realtà nella stanza di compensazione gli assegni circolari erano stati regolarmente negoziati, pagati ed accettati dalla **BANCA UNO**, tanto da essere stati resi disponibili ai beneficiari i relativi importi, per cui l'operazione di storno posta successivamente in essere dalla **BANCA UNO** col coinvolgimento delle banche negoziatrici era ben più di un atto negativo (mancato pagamento come affermato dal tribunale), bensì un atto positivo costituito da un illegittimo storno di somme già pagate ed accreditate; che doveva ritenersi la revocabilità tutte le volte in cui una concatenazione di atti pur non

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

implicanti dirette attribuzioni patrimoniali solvendi causa dal fallito al creditore aveva determinato comunque una soddisfazione della pretesa di quest'ultimo con violazione delle regole della *pax condicio creditorum*; che i beneficiari degli assegni circolari stornati avrebbero potuto ed ancora potrebbero insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire quelle somme che illegittimamente la **BANCA UNO**, con la complicità delle altre banche negoziatrici, avevano stornato dai loro conti correnti.

In relazione infine alla domanda subordinata di restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla **BANCA UNO**, evidenziava il **FALLIMENTO** che era stato da questa violato l'obbligo che si instaurava tra la banca ed il cliente e si concretizzava non solo nella emissione dei titoli, ma anche nell'obbligo successivo di pagamento degli stessi; e che essendo la curatela fallimentare subentrata nel rapporto di deposito in c/c, spettava al curatore il risarcimento del danno pari al controvalore degli assegni stornati.

Instava pertanto l'appellante per la riforma della sentenza, con declaratoria di inefficacia ex art. 67 l.f e conseguente condanna della Banca al pagamento dell'importo di 4.715.074.000 oltre interessi; con declaratoria comunque di inefficacia dei recuperi effettuati dalla Banca e condanna alla loro restituzione oltre interessi; con declaratoria di inadempimento della Banca all'obbligo di pagamento degli assegni circolari e sua condanna alla restituzione della provvista indebitamente incamerata oltre interessi; con condanna della appellata alla restituzione comunque delle somme corrispondenti ai titoli pagati ai beneficiari prima della esecuzione del sequestro ed indebitamente stornate, oltre interessi.

Si costituivano ritualmente in giudizio le appellate, eccependo la inammissibilità del gravame per mancanza di specificità ex art. 342 cpc e la inammissibilità delle domande nuove svolte; rimarcando il contenuto limitativo della autorizzazione del GD rispetto al parere del legale del fallimento; deducendo la corretta ricostruzione operata dal tribunale, la mancanza di prova degli storni e di operazioni positive svolte dalla banca e della violazione delle regole della *par condicio creditorum*; ed instavano per la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

All'udienza collegiale del 4.7.2014 la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte di esaminare prioritariamente il motivo di impugnazione inerente la domanda di revocatoria fallimentare, ovvero la domanda principale svolta dalla curatela fallimentare. Il motivo di appello, peraltro abbastanza specifico e non incappante pertanto nella sanzione di inammissibilità di cui all'art. 342 cpc, è

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

infondato, e deve pertanto essere respinto. Sostiene l'appellante che la **BANCA UNO**, con l'emettere gli assegni circolari richiesti dal **D.A.** senza attenderne la copertura, aveva dato vita di fatto ad un contratto di anticipazione bancaria delle somme occorrenti alla emissione degli assegni circolari, divenendo così creditrice del **D.A.** e, a seguito del fallimento, legittimata a richiedere la insinuazione allo stato passivo del credito corrispondente allo importo anticipato. Detta ricostruzione della vicenda, per quanto condivisibile, non può peraltro condurre a quanto dalla difesa del Fallimento sostenuto. E' la stessa appellante ad affermare infatti avete la **BANCA UNO**, con la emissione degli assegni circolari, assunto nei confronti dei beneficiari un obbligo cartolare a pagare l'importo del titolo che per la sua astrattezza era insensibile alle vicende sottostanti

Tale astrattezza della obbligazione assunta dalla **BANCA UNO**, ed il carattere incondizionato della stessa, discendono peraltro dalla natura del titolo di credito e dai principi di letteralità ed astrattezza propri dell'obbligazione cambiaria. Ai sensi dell'art. 21 della Legge Cambiaria la persona contro la quale sia promossa l'azione cambiaria non può infatti opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti. Tale norma va peraltro letta congiuntamente all'art. 65, comma 1, Legge Cambiaria e art. 1993 c.c.. La prima non stabilisce che nei giudizi cambiari il debitore può opporre le eccezioni non vietate dall'art. 21, che secondo dottrina e giurisprudenza comprendono quelle personali fondate sui rapporti tra obbligato e portatore del titolo. L'art. 1993 c.c. indica espressamente tra le eccezioni opponibili dall'obbligato al portatore del titolo le eccezioni a questo personali. La Banca obbligata può quindi opporre solo le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il portatore, ma non anche quelle relative al rapporto con il proprio cliente in base al quale è addivenuta alla emissione degli assegni stessi.

Ai sensi dell'art. 22 Legge Cambiaria, poi, in caso di girata per l'incasso il giratario agisce in qualità di mandante del girante, con la conseguenza che l'obbligato può opporgli le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il girante. Tali principi sono richiamati per il pagherò cambiario dall'art. 102 Legge camb. e sono affermati per l'assegno bancario dagli artt. 25 e 26 L.A. Nello stesso modo dispone l'art. 86 LA, per quanto concerne l'assegno circolare, precisando che "in quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o in quanto non siano derogate dalla presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento. Ai sensi dell'art. 86 pertanto il giratario per l'incasso agisce in qualità di mandatario del girante ed a lui possono essere opposte le eccezioni fondate sui rapporti personali tra l'obbligato e il girante" (cfr. Cass. n. 11851 del 19/05/2006; nello stesso senso anche Case. n. 26171 del 06/11/2006).

Ora, esaminando il caso di specie, è agevole riscontrare come, avendo i beneficiari degli assegni versato gli stessi sui propri conti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

correnti, delegando quindi all'incasso i rispettivi istituti di credito, nessuna eccezione al pagamento avrebbe potuto opporre la **BANCA UNO**, essendo quelle denunciate riferibili ai rapporti personali con il D.A.. E, sostanzialmente, nessuna eccezione venne sollevata in stanza di compensazione, come sostenuto dalla stessa difesa della curatela fallimentare, sia in relazione alla posizione del S., per essere avvenuto lo storno delle somme ben 15 giorni dopo il loro accredito sul conto della **BANCA DUE**, laddove il termine del buon fine degli assegni nel circuito interbancario era di otto giorni, sia in relazione alle ulteriori posizioni documentate (fratelli D., C., P., M., M.) per le quali l'avvenuto effettivo accredito degli importi, prima del loro "storno", risulta accertato anche dal tribunale.

Essendo pertanto intervenuto in favore dei beneficiari l'effettivo accredito delle somme portate dagli assegni circolari, si è, per così dire, "chiuso il cerchio" dei pagamenti effettuati dal D.A. con gli assegni circolari, avendo la Banca di Roma, in stanza di compensazione, "regolarmente negoziato, pagato ed accettato" i titoli (vedasi pg. 20 atto di appello) e quindi adempiuto alla propria obbligazione cambiaria Solo successivamente quindi la **BANCA UNO** avrebbe operato lo storno degli importi già pagati, "convincendo le banche negoziatrici a stornare a loro volta gli accreditamenti operati in favore dei portatori degli assegni circolari" (pg. 21 atto di appello); in conseguenza, compiendo, con l'accordo delle banche negoziatrici, un atto illegittimo, consistito nell'aver stornato dai beneficiari quelle somme che erano state loro già definitivamente pagate in esecuzione della obbligazione di provvista intercorsa con il D.A.. E se così è, la illiceità dell'atto compiuto dal Banco di Roma può trovare rimedio, come correttamente scritto dal giudice di primo grado, nelle azioni predisposte dall'ordinamento giuridico come conseguenza della perpetrazione dell'illecito stesso (ad es. azioni restitutorie), su iniziativa dei soggetti (i beneficiari degli assegni circolari) danneggiati dall'illecito e nei confronti del soggetto danneggiante, ma non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare previa sua riconduzione alla nozione di pagamento ex art. 67.

Non è in definitiva ravvisabile quella fattispecie prevista dall'art. 67 l.f. di pagamenti effettuati dalla società fallita alla **BANCA UNO**, in quanto tali revocabili, essendosi in presenza invece di atti illegittimi di recupero somme, con i quali la **BANCA UNO** si è appropriata di somme già a terzi corrisposte, e nei confronti dei quali terzi è chiamata a rispondere, senza alcuna rilevanza per lo stato passivo del fallimento e senza alcuna violazione della par condicio creditorum. Invero giammai i beneficiari degli assegni potrebbero rivalersi nei confronti del Fallimento D.A., avendo il fallito correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni nei loro confronti consegnando gli assegni circolari ritualmente pagati dalla Banca emittente (e d'altronde nessuna prova è stata fornita in ordine a richieste dei beneficiari di ammissione allo stato passivo in relazione alla vicenda per cui è causa).

Non dissimili sarebbero le conclusioni nel caso in cui la **BANCA UNO** avesse in stanza di compensazione rifiutato il pagamento dei titoli; tale rifiuto infatti sarebbe stato illegittimo, ed avrebbe consentito ogni azione ai beneficiari degli assegni stessi; e comunque, come rilevato dallo stesso appellante (pg. 21 atto di appello), la **BANCA UNO** avrebbe in tal caso posto in essere un mero inadempimento, ovvero un atto negativo non suscettibile di revocatoria.

In relazione poi all'ulteriore motivo di appello, costituito dalla declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla **BANCA UNO** -domanda da ritenersi ammissibile, alla luce del contenuto dell'autorizzazione posto in correlazione con la domanda del curatore ed il parere reso dal GD.; vedasi Cass. n. 10652 del 13/0512011, secondo cui "L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato ex art. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile\* in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito"- va detto che essa è parimenti infondata. Come si è visto sopra, la **BANCA UNO** risulta avere correttamente adempiuto all'obbligazione cambiaria nei confronti dei portatori dei titoli, che sono stati pagati, in tal modo adempiendo anche all'obbligo extracartolare nei confronti del richiedente gli assegni; la attività svolta per il recupero delle somme che erano già state corrisposte interviene in un momento quindi successivo all'esaurimento del rapporto creatosi con la emissione degli assegni circolari, ed investe profili di responsabilità della **BANCA UNO**, ed eventualmente delle banche negoziatrici, direttamente nei confronti dei beneficiari degli assegni. Risulta d'altronde agli atti la prova documentale della promozione da parte dei beneficiari di azioni giudiziarie nei confronti della **BANCA UNO**, ad esito delle quali la Banca è stata anche condannata alla restituzione degli importi "recuperati": vedasi sentenza Tribunale di Napoli n. 8675102 in relazione alla posizione dei fratelli **D.**; in relazione invece agli altri titoli giudiziari prodotti, si rileva che la sentenza Trib. Napoli n. 546/2000, in relazione alla posizione di **C.**, dichiara non essere stata proposta domanda nei confronti della **BANCA UNO** in relazione al mancato pagamento dell'assegno circolare; la sentenza n. 9415/2000 Trib. Napoli, confermata da Corte Appello Napoli n. 382/2003, in relazione alla posizione Porcelli, rigettando la domanda di recupero proposta dal Banco di Napoli, evidenzia parimenti che ogni questione in merito al pagamento dell'assegno circolare, già avvenuto, non poteva che riguardare il beneficiario e la banca trattaria rigetto dell'appello, per le motivazioni sopra esposte, rende assorbito l'esame delle ulteriori questioni dedotte dalle parti.

Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata, e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio; liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile bis, decidendo sull'appello proposto dal **FALLIMENTO** avverso la sentenza n. 10413/2010 del Tribunale di Napoli, nei confronti della **BANCA ALFA** -e della **BANCA BETA** disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna la appellante alla rifusione in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessive e 18.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese, IVA e CPA.

Così deciso in Napoli il 14.11.2014

*\*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico mediante l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy*